

I tanti volti dell'onore. Conflitti del quotidiano e pratiche di pacificazione nella Toscana del Settecento

Maria Pia Paoli
Scuola Normale Superiore

mariapia.paoli@sns.it

Riassunto:

Nella Toscana del Settecento si registrano numerosi casi di paci fra privati. Il ruolo dei mediatori si incrociò a volte con i procedimenti giudiziari dei tribunali del Granducato, centrali e periferici. In questo articolo si prendono in esame soprattutto due figure di mediatori, Pier Andrea Andreini e Bindo Simone Peruzzi che, in epoche diverse, trattarono composizioni cavalleresche per vari membri della nobiltà del Granducato. L'ampia casistica di luoghi e situazioni che emerge da fonti per lo più inedite porta alla luce l'estensione che il concetto di nobiltà stava assumendo fino ad interessare e coinvolgere nella difesa dell'onore uomini e donne dei ceti più umili.

Parole chiave: Toscana; XVIII secolo; Nobiltà; Onore; Composizioni cavalleresche; Paci fra privati; Mediatori

Abstract:

In eighteenth century Tuscany a large number of peacemaking procedures can be detected. The mediators' action sometimes crossed with the official judicial proceedings carried out by the Grand Duchy courts, both central and peripheral. This article examines two main figures of mediators, Pier Andrea Andreini and Bindo Simone Peruzzi who, at different times, treated chivalry compositions for various members of the nobility of the Grand Duchy. The large series of places and situations emerging from the sources – mostly unpublished – clarifies the extent that the concept of nobility was acquiring, to the point to involve, in the defence of honour, men and women of the lower classes.

Key-words: Tuscany; XVIIIth century; Nobility; Honour; Chivalry compositions; Peacemaking; Mediators

Onore, violenza nobiliare, conflitti e faide, modi e tempi delle composizioni pacifiche hanno costituito un importante filone di ricerca che ha accomunato storici e storici del diritto interessati a ricostruire ritualità, usi e costumi, lessici e regole della società europea di antico regime. Lo stato dell'arte registra numerosi studi comparativi che hanno evidenziato le varietà di consuetudini, di circostanze, vuoi religiose e confessionali, vuoi culturali e politiche, con cui il ceto nobiliare, ma non solo, metteva in atto procedure di giustizia parallele a quelle centralizzatrici dello stato, sia nelle grandi monarchie che negli antichi stati italiani. In sospenso restano alcune questioni, tra cui quella relativa ai rituali di pace nei diversi contesti europei paralleli o alternativi a risarcimenti pecuniari e/o ad altri tipi di pene inflitte dalla legge (Broggio - Paoli, 2011; Carroll, 2011: 90-91). In sospenso resta per certi aspetti la questione relativa alla figura del mediatore laico che entrava in competizione con il mediatore religioso, ecclesiastico, secolare o regolare, parroco o missionario che fosse (Osbat, 1998). In gioco, infatti, c'era anche in questo caso la personale vocazione di chi non ambiva a compensi di sorta, ma si sentiva onorato di poter contribuire a sedare i 'bollori dell'ira' e le ingiurie che ne derivavano. E se fra le prerogative della sovranità l'arbitrato aveva un posto centrale, uno spazio di potere e di autorevolezza investiva in questo senso anche quei sudditi che, in virtù del proprio rango o delle proprie competenze, riuscivano a guadagnarsi fama e reputazione di buoni mediatori.

Il presente contributo mira a riprendere alcuni aspetti di questo complesso crocevia concentrandosi sul lungo trend che il *mos nobilium* e la cosiddetta scienza cavalleresca ebbero nella Toscana medicea e lorenese, dagli ultimi Medici alla Reggenza (Paoli, 2011). Un interrogativo è d'obbligo: che cosa di nuovo sull'argomento può venire dal caso toscano, qualora non sia inserito in uno studio comparativo all'interno degli antichi stati italiani o al di fuori di essi? Come ho avuto modo di suggerire in altre occasioni, la documentazione fiorentina e toscana,

scarsa di trattatistica sull'onore, sul duello, sulla idea di nobiltà, offre interessanti spunti per quanto riguarda gli effetti della scienza cavalleresca nel passaggio dalla teoria alla pratica; proprio la fase del crescente ricorso alla pace d'onore, agli accomodamenti cavallereschi, frequente negli anni tra Sei e Settecento, rappresenta un osservatorio privilegiato sull'evoluzione di costumi, istanze e anche di sentimenti portati a galla nei momenti di conflitto che coinvolgevano il ceto nobiliare o comuni cittadini a quel ceto vicini e ad esso legati da disparati interessi.

Qualche passo indietro e qualche cifra sarà utile per riprendere le fila del discorso. Negli anni 1540-1611 un imponente *dossier* messo insieme dalla segreteria medicea riguarda 64 casi relativi a duelli, manifesti, pareri, giustificazioni, informazioni di cui protagonista fu la riottosa internazionale degli uomini d'arme e dei nobili degli antichi stati italiani che ricorsero all'arbitrato del granduca Cosimo I Medici e di altri principi. Tra il 1605 e il 1639 altri 60 casi sono oggetto di vari documenti che riguardano paci e vertenze cavalleresche aggiustate al tempo del granduca Cosimo II e delle reggenti Cristina di Lorena e Maria Maddalena d'Austria, dai loro segretari o da arbitri terzi. Tra il 1639 e il 1678 si registra un vuoto di documentazione che riprende dal 1679 al 1693, al tempo del granduca Cosimo III, sotto la dicitura di *Negoziati e trattati di pace*, contenente soltanto 8 casi di arbitrati (Baggio - Marchi, 2002). Risulta ormai assente l'agone militar-nobiliare protagonista del primo periodo che aveva come scenario le guerre tra Francia e impero; assenti sono i richiami a monomachie, a cartelli e manifesti di sfida caduti sotto i colpi della legislazione ecclesiastica dopo il Concilio di Trento; altri tipi di fonti come diari e cronache cittadine registrano, tuttavia, il perdurare dei duelli anche a Firenze nonostante i suddetti divieti (Angelozzi - Casanova, 2003; Angelozzi - Casanova, 2011; Paoli, 2011: 157-158). La pratica riprese vigore in vari stati soprattutto fra i militari al tempo delle guerre di successione del primo Settecento (Bianchi, 2014: 33-34).

Un aspetto da non sottovalutare a proposito delle fonti che riguardano i pareri o gli arbitrati di sovrani, principi o altri intermediari, è la loro incompletezza che già di per sé può rappresentare un elemento di riflessione suggerendo il confronto tra questo tipo di procedura negoziale e gli *iter* processuali veri e propri regolati dalla giustizia alta e che avrebbero dovuto registrare, almeno nei processi criminali, lo svolgersi delle cause fino alla loro risoluzione (Bellabarba, 2001; Edigati, 2008; Edigati, 2011a; Edigati, 2011b). Certo è che dai *dossier* citati composti da informative dettagliate dei fatti e spesso da lettere prive di destinatario, non sempre si evince la conclusione della vertenza. Altrettanta incompletezza, vedremo, caratterizzerà gli arbitrati condotti da esperti di materie cavalleresche nel maturo Settecento.

Per quanto concerne il vuoto temporale che si registra tra il governo del granduca Ferdinando II Medici e i primi anni del governo del figlio Cosimo III, si può in parte interpretare come effetto del ricorso all'arbitrato dei principi cadetti e in particolare a quello del principe, e dal 1667, cardinale Leopoldo de' Medici. Alla sua attenzione, fra gli anni '40 del Seicento e il 1675 anno della sua morte, furono sottoposti 174 casi che riguardano altrettanti privati, laici ed ecclesiastici, enti, confraternite, compagnie di arti e mestieri che si contendono su questioni di patrimoni, fidecommessi, benefici, doti, parentadi, ma anche su questioni come l'ingiuria, che per statuto era materia della scienza cavalleresca¹.

A causa di parole offensive, quelle che la trattatistica sull'argomento, ormai secolare e ripetitiva, giudicava tra le cause più lesive dell'onore estrinseco, il principe Leopoldo intervenne col suo arbitrato a dirimere la vertenza insorta a Pistoia fra Giorgio Cellesi e Dinozio Sozzifanti e poi, a catena, fra il Cellesi e il cavalier Prospero Sozzifanti e infine fra i due Sozzifanti appartenenti alla stessa famiglia. L'informativa dei fatti giunse a Leopoldo non dalle parti, ma dal commissario di Pistoia Vincenzo Sacchetti in data 11 giugno 1657. A compensare quell'incompletezza di documentazione che si riscontra in molte raccolte di pareri e paci d'onore di varie epoche, l'esempio pistoiese testimonia un ulteriore elemento di lungo periodo, ovvero la celerità dei contatti fra attori, istituzioni e mediatori che dovrebbe far presumere altrettanto veloci risoluzioni. Al commissario Sacchetti il principe Leopoldo rispose subito, il 12 giugno 1657, mostrando di accettare la gerarchia di competenze che coinvolgeva il commissario di Pistoia e i Pacieri della città e addirittura riservò per

¹ Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASFi), *Mediceo del Principato*, 6413-6418.

sé non un ruolo primario, ma di cooperazione con il commissario Sacchetti.

Ill.mo Signore Ho veduto quanto V.S. mi scrive con la sua dell 11 in proposito delle parlate che erano seguite fra li ss.ri Giorgio Cellesi e Dinozio Sozzifanti et poi tra il medesimo Cellesi et il cav. Prospero Sozzifanti; et ultimamente tra li suddetti due dell'istessa famiglia; et è commendabile ogni diligenza da V.S. usata per ovviare alli inconvenienti, al quale fine coopererò sempre anche io col dovuto zelo della quiete di cotesta città; et già che si vede non restar altro da accomodarsi che la differenza tra li due prefati Sozzifanti, io non recuso di dir a loro, o di scrivere a V.S., che essendomi nota la verità di quel che è passato, possono acquetarsi et non cercar altro, restando in petto mio la notitia di tutto, ma ben giudicherei necessario che si mettesse prima in sicuro che le parti fossero per appagarsi della mia asserzione et non recalcitrassero, però V.S. procuri per mezzo delli sig.ri Pacieri o in altro modo che stimi più proprio di havere questa certezza; perché io farò poi le mie parti conforme alla proposizione di V.S. e resto col solito affetto desiderandole ogni bene².

Appena due giorni dopo, il 14 giugno Leopoldo scrive al Sacchetti informandolo che le parti accettano di rimettersi alla «proposizione» che la notizia «resti in petto» del principe il quale dal canto suo vuole assicurarsi che la sua formula di accomodamento venga letta in presenza dei paciali. La rapidità della vicenda, il cui fine ultimo doveva essere la quiete di una città per tradizione rissosa al suo interno e poi riottosa al dominio fiorentino, porta alla luce anche gli elementi di debolezza presenti nell'arbitrato, seppur autorevole, di un principe lontano dal luogo della contesa e che aveva bisogno di pubblicità e di testimoni riconosciuti *in loco*.

Nelle cause tra privati e nelle cause delegate trattate da diversi oltre che dal principe Leopoldo, non tutto ebbe a che fare con le materie cavalleresche e i puntigli d'onore, come li definivano i critici della scienza cavalleresca, Scipione Maffei in testa (Maffei, 1710). Spesso si trattava di rapporti patrimoniali (Calonaci, 2011), ma anche di vicende criminali pendenti presso il tribunale fiorentino degli Otto di Guardia e Balìa o presso i tribunali ecclesiastici dello stato. È significativo che tra gli appelli rivolti a Leopoldo venga fuori la classica mancanza di fiducia nutrita nei giudici «per lor gravi occupazioni o altri loro impedimenti»; il lodo arbitrale, perciò, era preferito dalle parti che lo richiedevano «de jure e de facto» e «senza osservare alcuna tela giudiziaria» (Paoli, 2011: 182-183).

A questo punto è opportuno chiedersi come e quanto nella pratica si facesse tesoro degli autori della scienza cavalleresca fiorita nella nostra penisola nell'arco di due secoli, appannaggio delle penne prolifiche di giuristi, letterati o filosofi morali. Si sa, infatti, quanto questi autori fondassero la loro teoria su degli *exempla*, usando un procedimento argomentativo, per cui fra teoria e pratica si instaurava formalmente uno stretto legame (Cavina, 2005: 66). Quanto, infine, la varietà dei casi e le circostanze del contenzioso a loro volta origine di una casistica esemplare, può ancora fornire materia allo storico per ricostruire da un lato l'aspetto metastorico, ancestrale, della violenza fisica, verbale, gestuale propria del ceto nobiliare, e dall'altro le variabili introdotte nel tempo e nello spazio da mutamenti sociali e comportamentali sempre più variegati, minuti, e intercettuali?

Prima di dare qualche risposta a questi interrogativi è opportuno concentrarsi su un dato più generale e che merita di essere ribadito, cioè quello della forte tenuta del concetto di onore e della sua difesa messo in crisi dalla pubblicazione della celebre opera del marchese Scipione Maffei, *Della scienza chiamata cavalleresca*. Sulle reazioni che alle tesi del veronese Maffei si ebbero anche nella Toscana degli ultimi Medici già è stato detto (Donati, 1978; Paoli, 2011: 198-199). Al riguardo una testimonianza singolare dai toni più recisi e trasgressivi è offerta dall'abate fiorentino Pier Andrea Andreini, vissuto a cavallo tra Sei e Settecento e morto nel 1729 (Tommasi, 1729; Borroni Salvatori, 1978: 16, 30, 91, 137; Timpanaro Morelli, 1999: 6, 11; Gennaioli, 2010: 250). Il personaggio merita indagini più accurate non possibili in questa sede. La sua fama di antiquario collezionista di codici, di gemme, di medaglie e di rarità che arricchivano il suo privato museo acquistato poi dal granduca Gian Gastone de' Medici, lo mise in contatto con gli eruditi del tempo, italiani e stranieri, che di lui fecero onorevole menzione nelle loro opere: Jean Mabillon, Filippo Buonarroti, Anton Francesco Gori, Giammaria Mazzucchelli, mons. Leone Strozzi, il barone Philip von Stosch e non ultimi raffinati mecenati quali il principe Livio Odescalchi e la regina Cristina di Svezia, entrambi

² ASFi, *Mediceo del Principato*, 6415.

incontrati durante il suo soggiorno romano. Alle relazioni intessute dall'Andreini fa da cassa di risonanza il cospicuo carteggio del bibliotecario Antonio Magliabechi che spesso riceveva saluti per lui da personaggi della Repubblica delle lettere, tra i quali Charles Patin dotto di numismatica (Doni Garfagnini, 1981: 1013). Anche Andreini dal giugno 1678 al 1 maggio 1707 corrispose con Magliabechi scrivendogli 43 lettere indirizzate da Napoli fra il 1678 e il 1687, da Venezia fra il 1689 e il 1690, da Firenze fra il 1691 e il 1698 e infine fra il 1702 (secondo lo stile fiorentino, ma 1703) e il 1707 da Portoferraio nell'isola d'Elba³. Fino al 1702 le lettere riguardano argomenti scientifici e antiquari, nonché le relazioni stese dall'Andreini nei suoi soggiorni compreso un incontro con Leibniz a nome dello stesso Magliabechi. Dal 'deserto' di Portoferraio, dove forse era giunto per qualche incarico speciale o altro motivo da verificare, Andreini scrisse tre lettere al Magliabechi⁴ e decine di pareri cavallereschi rimasti tutti manoscritti⁵ eccetto un *Parere cavalleresco intorno al rifacimento de' danni dovuti dall'offensore all'offeso* (Andreini, 1721) e una *Risposta ad una Lettera cavalleresca d'incerto autore* (Andreini, 1724). Il suo interesse per la scienza cavalleresca fu dunque abbastanza tardivo rispetto a quello antiquario-erudito come testimoniano i prestiti di libri di autori quali l'Attendolo, l'Ansidei, il Corso e il Massa⁶ che Magliabechi fece all'Andreini⁷. Tardivo, ma non meno convinto al punto che con molta curiosità Andreini chiese al Magliabechi come reperire di Sebastiano Fausto da Longiano *Il cavaliere*, i *Cento abbattimenti* le *Cento quistioni* e le *Cento risoluzioni* insieme alle risposte rivolte al Massa e al Susio, componimenti che il Fausto citava nella sua risposta alle critiche rivoltegli da Riccardo di Merode signore di Frentzen nella *Giustificazione intorno alla querella col sig. de Bonavides* (1557) a proposito delle armi da usare in duello (Pignatti, 1995: 397). Nella ristampa veneziana del suo *Duello* uscita a Venezia nel 1559 il Fausto scrive, infatti:

Prima voglio dedurre a notizia di chi non sapesse, come io ho dato in luce un Duello regolato a le leggi de l'honore e sempre ho gridato contra gli abusi e contra le corruttele. Il medesimo ho fatto nel mio cavaliere, il medesimo nei cento abbattimenti, ove si traggono cento quistioni e cento risoluzioni: Il medesimo nella risposta al Massa dottor legista, scrittore contra l'uso del Duello. Il medesimo ne la risposta al Susio Dottore medico e filosofo contra la ingiustizia del duello. (Longiano, 1559: 22-23)

Questo testo si riteneva ispirato da Girolamo Muzio. La guerra delle scritture che seguì tra il Fausto e Muzio era, dunque, ben nota all'Andreini rammaricato di non trovare in circolazione i componimenti del Longiano citati nella ristampa del 1559, né un suo *Libro de' dubbi* cui si faceva cenno nella «querela che in quei tempi fu messa alle stampe in Francia da Scipione Vimercate contro Lodovico Birago» (Vimercate, 1561).

In altra lettera di risposta al Magliabechi inviata da Portoferraio il 15 maggio 1704 Andreini tesse un elogio del Longiano lamentando che «infiniti documenti a ben regolare l'azioni onorate si sono sepolte o smarrite con ingiuria del merito d'uomo si segnalato che a mio giudizio [...] nulla fu inferiore al Muzio e ad ogni altro». Per soddisfare ad un quesito del Magliabechi nega di voler assumer la pena in materie così delicate «come alla bontà di V.S. Ill.ma à fatto cadere in sospetto quel calore col quale lo supplicai». Subito dopo, però, palesa le sue ambizioni:

Non dissimulo però, ma in tutta confidenza, ch'una materia sì venerabile per se medesima, e sì vasta quanto è la moralità da cui dipende, ammetterebbe la fortuna di poter in alcune parti venir più considerata e distesa a fin di sottrarsi agli angusti limiti tra quali vien trattata con subordinazione quasi che perpetua d'uno scrittore all'altro.

E dato che sarebbe ardito il disegno di questa operazione riconosce che «solo qualche breve saggio ne potrebbe forse apparire se concordi fussimo quattro o sei amici a tentarne il principio». Auspica, anzi, che Magliabechi stesso «ne fosse il rettore con l'immensità della sua erudizione e singolarità di giudizio». L'impresa, tuttavia, gli pareva ardua senza la possibilità di collaborazioni: «Ma l'essere io solo, nelle braccia della mia fortuna, mal sano e più che men provvisto di cognizioni mi formerei da me stesso anticipato e posticipato il ludibrio per ogni poco che vi volgessi il pensiero». La scienza cavalleresca che tanto attirava il maturo Andreini

³ Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (d'ora in poi BNCf), Ms. Magliabechi, VIII, 132, cc. 1r-84r.

⁴ BNCf, Ms. Magliabechi, VIII, 132, cc. 71r-76v.

⁵ BNCf, Ms. II. I. 297, cc. 1r-535v e Biblioteca Moreniana, Mss. Bigazzi, 11.

⁶ Su questi autori e loro opere si rinvia in generale agli studi di Marco Cavina citati in bibliografia.

⁷ Si vedano le due lettere inviate dall'Andreini a Magliabechi da Portoferraio l'11 febbraio 1702 e il 19 gennaio 1703 (BNCf, Ms. Magliabechi, VIII, 132, c. 71r e cc. 75r-v).

recava ai suoi occhi delle insidie e contraddizioni per chi «invecchiato nell'altrui opinioni che si siano formato credito e consuetudine non mancherebbe d'inquietare coll'opporci, col porgere migliori lumi e disinganni, bensì insussistenze»⁸.

Fra gli amici un interlocutore interessato si mostrò Domenico Magni cui Andreini aveva inviato tramite sua madre alcuni testi di scienza cavalleresca. Magni nel 1663 aveva volgarizzato e dato alle stampe un testo di Giovanni Alfonso Borelli sulla geometria Euclidea (Magni, 1663). L'Ecllettismo culturale del *milieu* rappresentato dai letterati cittadini e dai principi filosofi della Firenze Medicea (Boutier - Paoli, 2005) aveva molti punti di riferimento nelle numerose accademie cittadine cui si aggiunse l'Accademia dei nobili che perseguiva fini educativi per giovani patrizi indirizzati a un programma di formazione e di studio che contemplava, oltre alla scherma e all'equitazione, anche la matematica e la storia (Boutier, 1993). In un certo senso l'*ethos* nobiliare influiva sulle pratiche diffuse di sociabilità e da queste traeva a sua volta ispirazione. La materia dell'onore, intesa invece come autogoverno e identità peculiari di un ceto, sarà l'oggetto di una lunga lettera di Andreini al Magni con la quale si apre una corposa raccolta manoscritta di *Scritture cavalleresche* distese da Andreini durante il suo soggiorno a Portoferraio fra il 1700 e il 1725⁹. Il documento porta un nuovo tassello alla ricostruzione che Claudio Donati fece del messaggio dirompente contenuto nella *Della Scienza chiamata cavalleresca* del Maffei, opera che ebbe varie edizioni a partire dal 1710. Dalla lettera si evince che l'antiquario fiorentino aveva avuto un incontro col veronese, cosa che lo confermò nel «primiero» dubbio che «il Sig. marchese cumuli alla curiosità sola le notizie rispettive alla materia dell'onore». Alla proposta, «assoluta asserzione», che questi faceva di «estirpare» il Fausto, il Muzio, il Pigna, l'Attendolo ecc. per togliere ai predicatori la fatica «di farci conoscere quanto sia doverosa la dilezione del nemico», Andreini replicò:

l'amare l'amico, l'aver in odio il nemico non lo riconoscevo effetto della penna de' duellisti bensì un sentimento congenito con le fiere e che sbocciò fino col primo nascere dell'uomo e le sacre carte ci danno sapere ciò che la passione poté in Caino fino che uccidesse il fratello¹⁰.

Piuttosto che vietare di leggere i libri dei duellisti Andreini auspica che si ristampino e «se ne formi una pubblica cattedra come fu motivato dal Muzio acciò l'esplicasse alla gioventù e tal volta a chi à il pel canuto essendo che per quanto la memoria mi suggeriva veruno di essi insinuò odio, o vendetta, o duello».

Si era trattato insomma di regolare i combattimenti «perché tutto seguisse con precedente cognizione di ciò che avesse o potesse offender l'onore che col duello intendeva risentirsi». I libri dei duellisti non facevano che prendere prima in esame il legame che univa l'onore alla giustizia e al valore e poi le ingiurie e le mentite vere dalle false «e il tutto ideato su fondamenti della più delicata moralità»¹¹.

Nella sua strenua difesa dei libri e degli autori della scienza cavalleresca Andreini era costretto a prendere atto che il duello si era estinto «sotto l'odio giustissimo che ne à la Chiesa et il secolo», ma proprio per questo

era da credere che, ristampati e non estirpati questi autori, si sarebbero tutte queste regole lette per una curiosità erudita senza commoverci l'animo a osservarle più di quel che in noi faccia il rito delle Pagane religioni che col medesimo motivo la Chiesa ci lascia non solo leggerle ma commentare ove l'erudizione cel persuada¹².

Il punto forte della lunga tirata di queste pagine sta nel suo risvolto finale che è un aperto attacco ai predicatori e alla concezione del perdono cristiano ribadita dopo il Concilio di Trento (Niccoli, 2007: 124-169) ritenuta da Andreini in contrasto con la debolezza naturale dell'uomo: i predicatori «rivestiti di zelo per verità santo e buono, senza pensare ad altro pretendono in quello stante di violentare gli offesi al libero perdono per amor di Dio, comminando a' renitenti spedita dannazione». Quale dunque la differenza fra i predicatori e i duellisti in materia di perdono? I primi vogliono che «noi tentiamo Dio a influirci una grazia di prodigiosa soprannaturalezza, gli altri sapendo che siamo nel merito di poterla ottenere e ottenuta saperla mantenere tendono al medesimo fine che si perdoni, ma per via più accomodata alla nostra debolezza». Avrebbero perciò fatto meglio i

⁸ BNCF, Ms. Magliabechi, VIII, 132, cc. 76r-76v.

⁹ BNCF, Ms. II. I. 297, cc. 1r-5v.; la lettera è senza data.

¹⁰ BNCF, Ms. II. I. 297, c. 1r.

¹¹ BNCF, Ms. II. I. 297, c. 1v.

¹² BNCF, Ms. II. I. 297, c. 2r.

predicatori «per sedare gli umori bollenti dell'animo esarcebato dall'offese» a non menzionare nelle loro prediche l'offensore come se per lui non vi fosse né colpa né pena. I precetti divini, «giogo soave», facevano, secondo Andreini, «un duro incarico all'umana condizione di dover soffrire ingiurie, percosse e fin la morte». Ed ecco che riemerge la dicotomia insanabile fra i tribunali «spalancati per ogni minima cosa qual odori d'ingiustizia», mentre per le cose che riguardano l'onore «aperta si mantenghi la voragine per assorbirsi nell'inferno chiunque subito non corre ad abbracciare il nemico o volga l'altra guancia allo schiaffo»¹³.

In questa appassionata difesa delle ragioni dell'onore Andreini tira in ballo anche i passi evangelici per dimostrare come Cristo stesso quando sulla croce pregava per i suoi carnefici lo fece per «persone prive di discernimento», ma quando «conobbe che chi li dava lo schiaffo potesse esser persona di qualità da fargli carico, stimò di risentirsi domandandogli apertamente perché l'oltraggiasse». Chi perciò non difende l'onore darà segno di «coscienza macchiata e ciò non si pretende da veruna legge scritta».

Opponendosi poi all'idea del Maffei e dei predicatori che vendetta si confondesse con risentimento, Andreini conclude che perfino Aristotele, se interrogato su questo punto, avrebbe risposto che il risentimento, a differenza della vendetta, non va né contro la legge scritta né contro la legge di natura quando lo si usi col solo fine di «ributtar l'ingiuria [...] secondo le massime de' cavalieri antichi e moderni»¹⁴.

La conversazione avuta col Maffei su questi temi, a dir poco scottanti all'alba del secolo dei lumi, a detta di Andreini si interruppe bruscamente perché forse il signor Marchese si era offeso, «senza farne risentimento», bensì ritirandosi dal colloquio «con gentilezza» e privando così il suo impetuoso interlocutore del «molto imparare» che avrebbe ricavato dalla sua erudizione¹⁵.

Costruite su casi fittizi e reali i voluminosi pareri dell'Andreini attingevano a piene mani ai testi dei duellisti e dei professori d'onore non rinunciando a quella prolissità che profuse anche nei due soli testi dati alle stampe su questi argomenti nel 1721 e nel 1724. Nel *Parere cavalleresco* pubblicato 1721 Andreini concluse che all'onore di un gentiluomo di età avanzata capo di famiglia che vive con onesto sostentamento delle sue proprie entrate e «degli onorarj dipendenti dall'amministrazione de' pubblici onori della sua Patria, essendo stato con soperchierie ferito dal suo nemico» e, a causa delle ferite, impedito nella conduzione dei suoi interessi, non fosse disdicevole ricevere dal suo feritore le spese e i danni subiti. Il feritore – si informa – era già stato condannato *ex officio* per sentenza criminale alla «refezione di detti danni». Ma il tribunale dell'onore, anche in tal caso, ci teneva a far sentire di nuovo la sua voce non ritenendosi appagato dalla sentenza di un tribunale civile. Forse un modo anche questo per restare sotto le luci della ribalta da parte dell'Andreini; e forse un modo plateale per rassicurare il pubblico che il vero onore non è disgiunto dalla ragione né dalla morale cristiana come si evince dai 24 pareri di altrettanti nobili, letterati, senatori e uomini di chiesa, quasi tutti fiorentini, posti alla fine del parere dell'Andreini. Tra questi Filippo Buonarroti, Anton Maria Salvini, Anton Francesco Marmi e, non a caso anche lo stesso Scipione Maffei che ritiene giusto il risarcimento economico ordinato dal giudice dal momento che «nelle azioni umane gravi e importanti l'onesto vien determinato e costituito dalle leggi umane e divine, e chi oltre a queste se n'immagina dell'altre arbitrarie e n'inventa, smarrisce la sicura norma del vivere e si perde in chimere» (Andreini, 1721: 33).

La Toscana degli ultimi Medici in cui era vissuto Pier Andrea Andreini transiterà di lì a poco nella Toscana della Reggenza lorenese (Contini, 2002) con non minori contraddizioni, continuità e cambiamenti riferiti ai concetti di onore e di giustizia. L'agone era vitale, conteso dai tribunali dello stato impegnato su più fronti di riforme della giustizia (Edigati, 2008; Edigati, 2011a; Edigati 2011b) e dall'infaticabile lavoro dei mediatori che la Camera dell'Auditore fiscale non esitava a coinvolgere in vertenze le più svariate disseminate su tutto il territorio del Granducato.

Protagonista significativo di questo agone fu il cavaliere Bindo Simone Peruzzi (Paoli, 2015) di antica prosapia fiorentina anche lui antiquario rinomato, membro di varie accademie e tra i fondatori insieme a Giovan Girolamo de' Pazzi della Società Colombaria, e soprattutto partecipe di quel clima culturale e politico di opposizione

¹³ BNCF, Ms. II. I. 297, c. 2v.

¹⁴ BNCF, Ms. II. I. 297, cc. 3v-4r.

¹⁵ BNCF, Ms. II. I. 297, c. 5v.

al nuovo governo condiviso coi membri del patriziato. La sua propensione agli accomodamenti fra privati si incrociò con l'incarico ricoperto per un breve tempo nella Magistratura degli Otto di Guardia e Balìa, il massimo tribunale penale dello stato. Il suo primo cimento nel ruolo di mediatore avvenne in occasione di una autodifesa di fronte ai suoi stessi parenti che lo volevano diseredare per aver sposato una fanciulla di ceto inferiore, figlia di un militare bavarese di stanza a Firenze. Per provare che ciò non pregiudicava alla nobiltà dei Peruzzi, Bindo Simone non mancò di appoggiarsi ai rinomati autori della scienza cavalleresca da Fabio Albergati a Girolamo Muzio, a Berlingero Gessi, tecnicismi che non inficiavano le sue dichiarazioni di affetto per la sposa cui lo legava un contratto matrimoniale «reso valido dalla sola conformità dei voleri».

A partire dagli anni Venti-Quaranta del Settecento fino al 1757 Peruzzi si occupò intensamente di accomodare varie vertenze, 111 casi che coinvolgevano individui e famiglie dei centri maggiori e minori del Granducato¹⁶. Queste cifre hanno un senso e denotano l'alto tasso di litigiosità soprattutto se si assommano ai vari casi di impegni e accomodamenti cavallereschi presenti nelle carte delle famiglie fiorentine e toscane al pari di quanto è possibile riscontrare in altri contesti, come ad esempio quello bolognese finora il più studiato (Angelozzi - Casanova, 2003; Angelozzi - Casanova, 2011).

Come leggere, dunque, la ricca messe di informazioni offerta dai *dossiers* delle carte Peruzzi?

Gli elementi da distillare riguardano tre ordini di cose; la qualità dei soggetti attori e il contenuto delle vertenze; la procedura e il lessico impiegati per comporre; e, infine, le variabili possibili in un sistema per molti aspetti codificato in quanto a regole teoriche e pratiche.

Pur nella immediatezza e celerità richiesta da alcune questioni non vi è dubbio che un mediatore più volte interpellato dalle parti o dal Consiglio di Reggenza come fu il Peruzzi, aveva alle spalle una formazione condotta sulla letteratura *ad hoc*. Fra le carte di famiglia per lo più colme degli studi storico-antiquari, appunti e memorie di Bindo Simone, è presente anche una rarità, un codicetto rilegato in cartapeccora contenente il secondo libro *Dell'Essame dell'honore cavalleresco ridotto alla conditione de'tempi presenti*¹⁷, opera del conte veronese Alberto Pompei stampata a Venezia nel 1625, ma priva di questo secondo libro intitolato *Delle inimicizie*¹⁸. Plausibili motivi di censura ne avevano impedito la pubblicazione; nel testo a stampa, infatti, il libro sulle inimicizie è solo annunciato con la definizione e natura dell'inimicizia oggetto del cap. I, *L'inimicizia è un progresso di disgusto che a guisa di febbre maligna si impadronisce del cuore e fa che col fine della quiete nel dubbio della morte tribolando si viva. Manca ora il rimanente di questo libro, quale hora non si stampa per convenienti rispetti* (Pompei, 1625: 115). Nel codice alla suddetta definizione segue questa dichiarazione: «Sin qui lo stampatore. Qui sotto aggiungerò il resto che ho ritrovato et unito assieme da diverse carte che mi sono capitate in mano in casa circa questa materia».

Riservando ad altra occasione un miglior studio del codice¹⁹ basti qui notare come l'esplicito rimpianto per i risentimenti un tempo onorati e risolti dai cavalieri negli steccati faccia da scudo al minuzioso elenco di veleni e sortilegi che l'autore presenta come i mezzi adottati per vendicarsi del nemico.

Un mondo non così violento, ma non alieno dal ricorso alla spada con spargimento di sangue, è quello che emerge dagli accomodamenti portati a termine da Peruzzi in prima persona o in compagnia di altri mediatori, spesso a richiesta delle parti, ma anche su commissione del Real Consiglio di Reggenza e degli auditori fiscali Filippo Luci e Giovanni Domenico Birichieri Colombi; altre volte sono i giuridici periferici, commissari, podestà, capitani a chiedere l'intervento del Peruzzi in virtù delle sue competenze o in seguito al fallimento di altri mediatori reperiti sul posto, cosa che andava contro i suggerimenti di Maffei avverso ai pareri rilasciati da mediatori lontani (Cavina, 2011: 13). In alcuni casi la mediazione di Peruzzi interviene anche dopo che il reo è stato carcerato per ordine del tribunale degli Otto; questo aspetto andrà sviluppato alla luce di ulteriori studi su questo tribunale nel corso Settecento.

Giovani uomini in preda al «bollore dell'ira», espressione di lunghissimo periodo, o anche dame maritate e fanciulle sempre più presenti negli spazi consentiti

¹⁶ ASFi, *Peruzzi de' Medici*, 264 e 265; la filza 264 contiene 7 fascicoli in ordine alfabetico di persona dalla lettera A alla lettera G per un totale di 64 accomodamenti cavallereschi; la filza 265 contiene 16 fascicoli dalla lettera L alla lettera V per un totale di 47 accomodamenti. All'inizio di ogni filza si trova un indice a penna con i nomi in ordine alfabetico.

¹⁷ ASFi, *Peruzzi de' Medici*, 266.

¹⁸ Richiami all'opera del Pompei si ritrovano nei discorsi sull'onore tenuti presso un circolo di nobili bolognesi che si riunirono dopo che la pubblicazione del saggio di Scipione Maffei aveva suscitato varie reazioni e risposte. I discorsi sono stati editi da Marco Cavina (Cavina, 2011).

¹⁹ Nell'inventario dei manoscritti della Biblioteca Moreniana di Firenze il libro del Pompei è indicato come opera o trascrizione di Pier Andrea Andreini (Biblioteca Moreniana, 1912: 75).

dalla sociabilità del secolo, sono i protagonisti degli scenari teatro delle risse, degli affronti verbali e fisici, delle «soperchierie» che riempiono le giornate di Peruzzi negli ultimi venti anni della sua vita. L'onore della mediazione, come si è accennato, non prevedeva compensi in denaro e spesso le parti si scusano con Peruzzi per la briga addossatagli o si appellano al suo buon cuore di cavaliere cristiano.

Le rappacificazioni di cui si tratta qui non hanno nulla a che vedere con le paci rogate da notai accompagnate da promesse cogenti di non romperle; in comune con altri rituali ci sono abbracciamenti, «amicabili accordi» a volte messi per scritto sotto forma di biglietti o di lettere redatte dalle parti contendenti su consiglio dei mediatori e secondo le formule da loro suggerite.

La varietà e il numero dei ricchi *dossiers* meritano uno studio più approfondito; qui si indicheranno alcune prime piste di ricerca.

Da notare subito come nel corso del suo operato Peruzzi modificasse il suo modo di intervenire che agli inizi appare più dipendente dal ricorso minuzioso ai testi classici della scienza cavalleresca. Nel 1732 in un caso riguardante una questione insorta fra persone dispari per grado, Marchi e Mori Ubaldini²⁰, la mediazione è affidata anche al marchese Filippo degli Alessandri. Sul parere in copia stilato dall'Alessandri il 6 settembre 1732 Peruzzi annota a margine vari caustici commenti che sono altrettante personali interpretazioni delle opere del Birago e di altri consimili autori. In generale, il lessico e l'argomentare adottato nella maggioranza dei casi è improntato a una chiarezza che va incontro al concetto del 'buon senso' rivendicato dai detrattori della scienza cavalleresca. È quanto si evince da un parere stilato da Peruzzi circa le leggi inviolabili dell'ospitalità per cui sia il padrone di casa, «tacito mallevadore» di essa e suo «garante responsabile», sia i suoi ospiti non devono offendere «veruna ancorché ineguale persona o con parole o con fatti che in essa [casa] ritrovisi». Il fatto riguarda il cavaliere Filippo Lippi, nobile, che in casa propria aveva insultato il Dottor Luzzi, non nobile, e per di più alla presenza di una dama, la madre del Lippi. Luzzi aveva reagito con 'calore' e Peruzzi così proponeva il modo della rappacificazione:

Questa dovessi farsi in qualche luogo terzo da qualche comune amico colla reciproca retrattazione delle ingiurie scambievolmente adopratesi e altresì con le reciproche scuse alle quali credo inevitabile che il Sig. cav Lippi dovesse aggiungere al dispiacimento di avere in casa propria e alla presenza della sua signora madre insultato il Sig. Dottor Luzzi e che questi successivamente dovesse dichiararsi di essere stato necessitato per difesa del proprio decoro a replicare col noto calore al predetto S. cavalier Lippi & con dispiacere della dama.

Questo sarebbe il mio sentimento che con tutta la deferenza sottopongo al più chiaro Lume di cavaliere intelligente in tal materia²¹.

Il diffondersi a Firenze, come in molte città italiane, di varie forme di aggregazione sociale è ben documentato dalle carte di Peruzzi; conversazioni in case private o nei caffè, frequentazione di teatri e di accademie coinvolgono ormai non solo la nobiltà composta di dame e cavalieri, ma anche il ceto borghese e non pochi ecclesiastici provenienti dalla periferia dello stato e attratti dai riferimenti culturali o ludici concentrati nella capitale. La descrizione spesso molto dettagliata dei luoghi, strade, piazze, botteghe, palazzi, scenari delle ingiurie, fa a gara con i motivi solo apparentemente futili di litigio; in alcuni casi questi portano alla luce il valore attribuito ad oggetti di uso quotidiano come il veggio, scaldino di terracotta, che fu all'origine di una «soperchiera in casa d'altri» avvenuta nel 1721 tra il canonico Filippo Medici e l'abate Ottavio Ubaldini ospiti della conversazione del sig. Domenico Bracci²². Tra i luoghi qualche novità, come il luogo del «pubblico biliardo» in via del Cocomero «dove accorreva molto popolo» e dove nel febbraio 1755 si scontrarono e non solo a parole ma con pugni e schiaffi il sacerdote Francesco Andrea Cecchi di Pescia e l'abate Alessandro Arcangioli di Arezzo. L'esordio solenne dell'accomodamento proposto da Peruzzi è all'insegna della consapevolezza della fragilità umana che a Pier Andrea Andreini aveva fatto mettere in dubbio il valore del perdono cristiano e che qui è assunto come un atto di generosità:

Niuna cosa fa comprendere all'uomo di essere mortale quanto l'inganno che molte volte

²⁰ ASFi, *Peruzzi de' Medici*, 265.

²¹ ASFi, *Peruzzi de' Medici*, 265, fasc. 8.

²² ASFi, *Peruzzi de' Medici*, 265, fasc. 9.

è principale cagione di quella subita alterazione di animo da cui nascono le dissensioni e le discordie e la perdita della deliziosa tranquillità²³.

La questione doveva perciò risolversi come al solito con promessa di perdono reciproco e ritrattazione delle offese: «In tal guisa sedate le reciproche passate amarezze ristabiliscono ambo le parti e si promettono generosamente una eterna reciproca stima e affetto».

Non è dichiarato il luogo dove si svolse la pace; si sa però, da altre vertenze trattate da Bindo o da altri patrizi fiorentini, che questa spesso avveniva in luoghi immuni come chiese o conventi di frati. Né Arcangioli né Cecchi appartenevano alla nobiltà per cui può darsi che l'accomodamento avvenisse nel luogo stesso della vertenza. Cosa che invece non accadde nell'«affare cavalleresco» che nell'agosto del 1757 coinvolse due nobili ecclesiastici di Cortona menzionati come Caio e Tizio dai due mediatori, i cavalieri Galeotto Corazzi già Ridolfini e Raimon Bourbon di Petrella, dai quali Peruzzi fu interpellato come consulente. Se la promiscuità dei luoghi di aggregazione era ormai un dato di fatto, non altrettanto scontata era la rinuncia alla difesa dell'identità del ceto nobiliare. Ci si chiedeva, infatti, se l'offeso (Caio) potesse essere risarcito nella stessa bottega del caffè dove era avvenuto il fatto, cosa che Tizio (l'ingiuriante) rifiutava «non volendo render conto di se che al suo ceto nobile» e dichiarando di voler scegliere come luogo della composizione o il Casino della Nobiltà di Cortona o il Palazzo del Commissario come proposto dal suo arbitro.

Gli accomodamenti registrati sotto i nomi fittizi di Caio Tizio e Sempronio non sono infrequenti nei pareri a stampa rilasciati dai professori d'onore e sono presenti anche nelle carte di Peruzzi; l'anonimato degli attori conferiva esemplarità alla questione trattata.

Nel luglio del 1748 Luigi Mazzinghi scriveva a Peruzzi da Pescia per chiedergli aiuto nel sistemare alcune differenze intercorse fra due cavalieri e che altri due cavalieri del luogo non erano riusciti a dirimere. Mazzinghi aveva ricevuto l'incarico dall'Auditore Fiscale e la cosa si trascinava dal carnevale. La risposta di Peruzzi arrivò subito, ma non è conservata nella documentazione dalla quale si evince, però, un elemento importante che riguarda non più soltanto l'onore di un individuo, ma quello di un corpo, ovvero quello dell'Accademia; durante un'adunanza, Sempronio aveva detto parole ingiuriose delle quali, secondo Mazzinghi, doveva chiedere scusa non solo a Tizio magistrato del sodalizio, ma a tutta l'Accademia²⁴.

In un contesto sociale sempre più variegato le occasioni di contenzioso si moltiplicavano fino a interessare la compravendita e gli affitti di immobili tema ancora suscettibile di studio (Benfante - Savelli, 2003). Nelle carte di Peruzzi gli accomodamenti proposti in tali situazioni sono di nuovo registrati sotto i nomi di Caio, Tizio e Sempronio. Il caso di Caio, mediatore ignobile, al quale Tizio cavaliere affida il compito di vendergli una casa di sua proprietà mette in risalto il valore della parola data, benché la transazione si svolgesse fra persone di dispari qualità. La dama che si è fatta avanti per l'acquisto contende perciò a Tizio il fatto di averle preferito Sempronio vendendogli la casa e scavalcando ingiustamente il mediatore «ancora che ignobile». Un caso di disdetta di locazione rimesso «a cavalieri intendenti tal materia nella città di Pisa» era sfociato in un affronto con la spada provocato dal locatore Caio, a sua volta provocato a parole dal conduttore Tizio entrambi «uguali di qualità». La questione per la parte di Caio si era già incamminata per «il tribunale di giustizia» e al conduttore sfrattato erano stati mandati a casa precetti e sbirri. Motivo questo avvertito come lesivo dell'onore di Tizio che minaccia di voler risolvere la cosa con la «punta della spada». Ma non fu la disdetta della locazione oggetto dell'arbitrato, bensì la rissa che ne seguì senza alcuna offesa del corpo; in gioco c'era l'onore di Caio accusato di avere a tradimento sfoderato la sua spada di sotto al suo 'rodengot' senza che Tizio avesse il tempo di reagire. Il parere è rilasciato per scritto da alcuni cavalieri pisani che sottoscrivono il documento. Certo è che anche in questo caso, a difesa di Caio, si fa appello alle circostanze della sua azione non proditoria, ma dettata dalla collera; l'atto proditorio poteva essere solo «parto di una mente quieta non mai d'un animo infuriato al sommo grado». Tizio dunque mancò di coraggio mentre Caio adempì all'obbligo di persona d'onore. Il parere stilato da Peruzzi e sottoscritto da Niccolò

²³ ASFi, *Peruzzi de' Medici*, 264, fasc. 3.

²⁴ ASFi, *Peruzzi de' Medici*, 264, fasc. 3.

Rossermini, Cammillo Marracci, Pandolfo Petrucci e Cammillo del Mosca va in questa direzione: la pronta difesa del proprio onore non è un delitto, «tanto più che nessuno è padrone di regolare il primo moto di collera»²⁵.

Gli accomodamenti richiesti a Peruzzi da parte della Reggenza e degli auditori fiscali non di rado, come si è accennato, si incrociano con procedimenti già avviati nel Tribunale degli Otto di Guardia e Balìa di cui per un certo tempo fece parte anche Peruzzi. La pace in alcuni casi interveniva dopo un periodo di carcerazione subito dal reo; lo si evince dal caso riguardante Luca Caramelli e Saverio Dolci risolto da Bindo con indurre Caramelli a scrivere un biglietto di richiesta di perdono al Dolci dopo che il carcere lo aveva fatto «rifletter alla inconvenienza del suo trasporto», portandolo a ritrattare le «ingiuriose parole» proferite. La richiesta di perdono redatta in terza persona su consiglio del mediatore, al cui «buon cuore» il carcerato si era appellato, si esprime con questi termini: «a ciò si muove non per la pena che soffre presentemente, né per quella che potrebbe dal Governo venirgli aggiunta, ma perché così si conviene a un Cristiano e a un uomo onesto quale egli è». Il perdono giunse con lettera di Carlo Dolci il 4 giugno del 1750²⁶.

Resta da chiarire come delle «ingiuriose parole» potessero essere causa di un provvedimento severo come la carcerazione. Un caso analogo, ma molto più complesso riguardò Giovanni Bartolini Salimbeni e Diego Ambrogi tra i quali nel 1743, mentre si trovavano nel caffè fiorentino detto di Panone, erano intercorse offese verbali. Peruzzi fu interpellato da Bartolini al quale l'Auditor fiscale aveva intimato il sequestro con un biglietto recapitatogli subito dopo il fatto. Dal canto suo l'Ambrogi, accusando problemi fisici che gli avevano impedito di evaginare la spada, fu assistito da Ottavio Guadagni e da questi consigliato a rispondere al ministro degli Otto:

la sua intenzione non era di essere esaminato sopra un fatto da lui già rimesso in mano di cavaliere e che quando fusse obbligato a lasciarsi esaminare per ordine del governo doveva altresì dipendere dai professori che curano la sua ferita.

La vertenza, non sempre chiara, fu alla fine risolta con una pace approvata dal Real Consiglio di Reggenza e seguita da «vicendevole abbracciamento» fra le parti. L'accomodamento finale fu redatto dal cavalier Ridolfo Popoleschi già aduso a simili pacificazioni. Al solito, se il calore dell'ira non aveva fatto abbastanza riflettere il Bartolini, sia Ambrogi che Bartolini riconoscevano di avere entrambi parlato soltanto «per celia»²⁷.

Un intreccio di competenze fra Reggenza e mediatori si riscontra in alcune vertenze insorte a causa di sottoposti di famiglie nobili. Fu questo il caso in cui Peruzzi e il conte Gio Michele Pierucci, su richiesta dell'auditor fiscale Giovanni Birichieri Colombi furono incaricati di mediare la vertenza avvenuta per causa di un cocchiere di casa Ximenes nella notte del 6 aprile 1747. La minuta narrativa dei fatti porta alla luce una serie di elementi di riflessione che vanno in varie direzioni: da un lato la consueta sociabilità dilagante anche nella sfera muliebre qui rappresentata dalla marchesa Elena Ximenes e dalla Signora marchesa Margherita Alamanni Alessandri che di notte nelle rispettive carrozze lasciavano la conversazione della marchesa Guadagni; dall'altro, la politica adottata dal Consiglio di Reggenza tramite il priore Ricasoli Rucellai che scavalcò in certo senso l'operato dei due mediatori entrambi concordi nel suggerire alla famiglia Ximenes il licenziamento del loro cocchiere dandosi alla fuga fuori dalla stato di Toscana. Le difficili condizioni della moglie del cocchiere, gravida e con pericolo di abortire e non in grado di alimentare i suoi figli col proprio lavoro, furono decisive perché la Reggenza suggerisse direttamente al marchese Ximenes di assumersi le colpe del suo sottoposto in virtù «di quella carità conveniente agli animi nobili e cristiani»; dal canto loro gli Alessandri, dichiaratasi soddisfatti, perdonano per amor di Dio e pregano gli Ximenes di riprendere il cocchiere al loro servizio²⁸.

Nell'arco cronologico abbastanza lungo in cui Peruzzi si trovò a comporre cavallerescamente varie differenze, una cesura è da individuare negli anni attorno al 1750, anno dell'emanazione della Legge sulla cittadinanza e nobiltà del Granducato (Verga, 1990; Aglietti, 2000). Emblematica della immediata ricaduta della legge fu la questione sottoposta nel 1753 all'auditor Birichieri Colombi da parte del

²⁵ ASFi, *Peruzzi de' Medici*, 264, fasc. 3.

²⁶ ASFi, *Peruzzi de' Medici*, 264, fasc. 3.

²⁷ ASFi, *Peruzzi de' Medici*, 264, fasc. 1.

²⁸ ASFi, *Peruzzi de' Medici*, 264, fasc. 1.

cavaliere Carlo Pucci per via delle divergenze nate fra questi e Alamanno Contucci di Montepulciano in procinto di sposarsi con Aurelia Duranti dopo che la donna aveva rotto il precedente impegno contratto col Pucci stesso. L'auditore girò la questione a Peruzzi, ma gli accomodamenti proposti non avevano soddisfatto il cavaliere desideroso di reintegrare la sua stima «lesa appresso a questa nobiltà». Pucci il 26 marzo così scriveva a Peruzzi:

parmi essere alquanto aggravato sì perché la medesima (Aurelia Duranti) ha mancato alla mia persona, sì ancora perché non è una eguale di nascita e non era in grado di Dama prima seguisse il matrimonio per non essere nobile né di Arezzo, né di questa città, quantunque il di lei padre fosse aggregato a questa nobiltà senza avere mai riseduto e fuori dell'anni 50 prescritti nella legge de' Nobili da S.M.C nostro clementissimo sovrano emanata²⁹.

Nella vicenda probabilmente si interpose alla fine la 'via ordinaria' già suggerita al Pucci dal conte Emanuele di Richecourt.

Non di una vera vertenza in seguito a ingiurie, ma di un parere sulla nobiltà della famiglia di Benedetto Coletti «di civilissima famiglia di Lucca», cittadino fiorentino dal 23 maggio 1720, tratta il lungo documento sottoscritto da Peruzzi e da altri 31 patrizi fiorentini. Un *excursus* iniziale di mano di Peruzzi adduce i vari motivi per cui il figlio di Benedetto Coletti, Vincenzo, può con ragione supplicare di essere descritto nella nobile Compagnia dei Cavalleggeri della Guardia del Corpo del sovrano. Le qualità che denotavano la nobiltà dei Coletti erano elencate da Peruzzi come segue: nella partecipazione di Benedetto al gioco del calcio fiorentino e delle donne della famiglia al corteggio della Granduchessa quando si trattava di accompagnare processionalmente ad alcune chiese le fanciulle che avevano ricevute le doti dalla «clemenza della casa reale»; nell'aver dato vita ad un teatro; per essere insieme al figlio socio delle principali accademie letterarie; per avere una cappella di famiglia nella chiesa del Carmine e il privilegio di una cappella domestica per straordinaria concessione del cardinal Neri Corsini nipote del papa Clemente XII; e, infine, per essere dedicatario di libri³⁰.

L'aspetto culturale, come si vede, è centrale ormai nell'*identikit* di chi si vuole nobilitare e che incontrò il favore di Peruzzi al punto dal fargli accogliere la richiesta di accomodamento per un caso legato non ai soliti puntigli o cimenti fra nobili, ma alla reputazione scientifica del matematico Alessandro Marchetti (Preti, 2007), rivendicata dal figlio Francesco nel luglio del 1753 contro Giovan Battista Clemente Nelli figlio dell'architetto Giovan Battista (Toscano, 2013). La richiesta di arbitrato rivolta a Peruzzi da parte di Gaetano Antinori e dal Consiglio di Reggenza l'8 giugno 1753 fu presentata come un accomodamento amichevole di una 'piccola pendenza' che in realtà era avvertita dal Marchetti come un risarcimento dovuto all'«annichilamento» della fama di suo padre causato dai *Discorsi di architettura* del Nelli usciti proprio in quel 1753. Nelli in questa opera, con cui pubblicava inediti del padre Giovan Battista e ne tesseva la vita, aveva definito Alessandro Marchetti, allievo di Giovanni Alfonso Borelli e docente di filosofia a Pisa, «più poeta e verseggiatore che matematico e fisico», mettendo in dubbio che fosse stato l'autore del trattato *De resistentia solidorum* pubblicato a Firenze nel 1669 e considerato il suo capolavoro. La polemica fra i due letterati non fu sanata dall'accomodamento di Peruzzi che invano cercò di dissuadere Francesco Marchetti dall'intenzione di far ritirare le stampe del Nelli, mentre questi insisteva nel dire di non aver inteso parlare con disprezzo del Marchetti padre, ma di «raccontare storicamente le controversie letterarie che in quei tempi vertevano tra esso e Vincenzo Viviani». Scusandosi del suo ardire, Peruzzi addirittura si spinse ad insinuare che Nelli avrebbe potuto dare un giorno alla luce, in patria o in altri paesi, i carteggi di Viviani e Borelli in suo possesso e così «suscitare un nuovo fuoco» che avrebbe potuto portare «nuovi disgusti» a Francesco Marchetti e alla memoria di suo padre. Fatto sta che la guerra delle scritture proseguì ancora per anni e sotto altre forme a suon di risposte e apologie.

Conversazioni, matrimoni, appalti, affari immobiliari, confini e regime delle acque, e da ultimo dispute letterarie, tutto si prestava a varie forme di contenzioso cui era difficile per i governi dare risposte rapide, efficaci e dirimenti volendo evitare le vie della giustizia ordinaria. L'azione dei mediatori, le forme di pacificazione perseguite

²⁹ ASFi, *Peruzzi de' Medici*, 264, fasc. 3.

³⁰ ASFi, *Peruzzi de' Medici*, 264, fasc. 3.

nella Toscana degli ultimi Medici e al tempo della Reggenza lorenese hanno portato alla luce una linea quasi continua di istanze che animavano il ceto nobiliare ostinato nell'affermazione della prerogativa mai sopita del farsi giustizia. Nella continuità anche alcuni significativi cambiamenti: la pratica della pace stretta in forma privata e con lo scambio di scuse e promesse scritte suggerite dai cavalieri pacieri registra moduli più agili rispetto alle farraginose elucubrazioni dei professori d'onore fiorite nel corso del XVII secolo e fondate sugli intricati risvolti delle mentite.

La letteratura *ad hoc* che Peruzzi e altri come lui ben conoscevano e di cui Andreini invocava la ristampa, rimase spesso in filigrana, avvertibile attraverso l'uso di alcuni termini e argomentazioni o più raramente grazie alla citazione diretta degli autori più celebri dall'Alciato, al Pigna, all'Olevano, al Gessi. L'ampia casistica che emerge dalla documentazione esaminata conferma la complessità dei rapporti sociali in antico regime che coinvolsero una serie di attori di ambo i sessi che col passare del tempo e col moltiplicarsi di situazioni promiscue si sentivano ancora chiamati a difendere i tanti volti del proprio onore.

BIBLIOGRAFIA

- Aglietti, Marcella (2000), *Le tre nobiltà. La legislazione nobiliare del Granducato di Toscana (1750) tra Magistrature civiche, Ordine di Santo Stefano e diplomi del Principe*, Pisa, ETS.
- Andreini, Pier Andrea (1721), *Parere cavalleresco intorno al rifacimento de' danni dovuti dall'offensore all'offeso*, in Firenze, nella Stamperia di Michele Nestenus.
- Andreini, Pier Andrea (1724), *Risposta ad una Lettera cavalleresca d'incerto autore*, in Lucca, per Sebastiano Domenico Cappuri.
- Angelozzi, Giancarlo - Casanova, Cesarina (2003), *La nobiltà disciplinata. Violenza nobiliare, procedure di giustizia e scienza cavalleresca a Bologna nel XVII secolo*, Bologna, CLUEB.
- Angelozzi, Giancarlo - Casanova, Cesarina (2010), *La riforma criminale a Bologna nel 18 secolo e le riforme di Benedetto XIV*, Bologna, CLUEB.
- Baggio, Silvia - Marchi, Piero (a c. di) (2002), *Miscellanea Medicea*, I, (1-200), *Inventario*, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi, pp. 557-575.
- Bellabarba, Marco (2001), «Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna», in Bellabarba, Marco - Schverhoff, Gerd - Zorzi, Andrea (a c. di), *Criminalità e giustizia in Italia e in Germania; pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, pp. 189-213.
- Benfante, Filippo - Savelli, Aurora (a c. di) (2003), *Proprietari e inquilini, Quaderni storici*, 113.
- Bianchi, Paola (2012), *Sotto diverse bandiere. L'internazionale militare nello stato sabauda d'antico regime*, Milano, Franco Angeli.
- Biblioteca Moreniana (1912), *I Manoscritti della Biblioteca Moreniana*, vol. 2, Firenze, Tipografia Galletti e Crocci.
- Borroni Salvatori, Fabia (1978), «Le esposizioni d'arte a Firenze (1674-1767)», *Mitteilungen Des Kunsthistorische Institutes in Florenz*, XXII, fasc. 3.
- Boutier, Jean (1993), «L'Accademia dei nobili di Firenze. Sociabilità ed educazione dei giovani nobili negli anni di Cosimo III», in Angiolini, Franco - Becagli, Vieri - Verga, Marcello (a c. di), *La Toscana nell'età di Cosimo III*, Firenze, Edifir.
- Boutier, Jean - Paoli, Maria Pia (2005), «Letterati cittadini e principi filosofi. I milieux intellettuali fiorentini tra Cinque e Settecento», in Boutier, Jean - Marin, Brigitte - Romano, Antonella (sous la dir. de), *Naples, Rome, Florence. Une histoire comparée des milieux intellectuels italiens / XVII^e-XVIII^e siècles*, Rome, École française de Rome.
- Broggio, Paolo - Paoli, Maria Pia (2011), «Introduzione», in Broggio, Paolo - Paoli, Maria Pia (a c. di), *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, Roma, Viella, pp. 9-28.
- Calonaci, Stefano (2011), «Non solo onore. Vertenze patrimoniali e arbitrato mediceo nell'Italia del seicento», in Broggio, Paolo - Paoli, Maria Pia (a c. di), *Stringere*

- la pace. *Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, Roma, Viella, pp. 201-228.
- Carroll Stuart (2011), «Peace-making in Early Modern Europe: towards a comparative history», in Broggio, Paolo - Paoli, Maria Pia (a c. di), *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, Roma, Viella, pp. 75-92.
- Cavina, Marco (a c. di) (2001), *Duelli, faide e rappacificazioni: elaborazioni concettuali, esperienze storiche*, Milano, Giuffrè.
- Cavina, Marco (2005), *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, Laterza.
- Cavina, Marco (2011), *Una scienza normativa per la nobiltà. Indagine e fonti inedite sul primo Settecento bolognese*, Bologna, Patron Editore.
- Contini, Alessandra (2002), *La Reggenza lorenese fra Firenze e Vienna. Logiche dinastiche, uomini e governo (1733-1766)*, Firenze, Leo S. Olschki.
- Donati, Claudio (1978), «Scipione Maffei e la "Scienza chiamata cavalleresca"». Saggio sull'ideologia nobiliare al principio del Settecento», *Rivista storica italiana*, XC, pp. 30-71.
- Doni Grafagnini, Manuela (a c. di) (1981), *Lettere e carte Magliabechi. Regesto*, vol. II, parte seconda, Roma, Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea.
- Edigati, Daniele (2008), «La pace privata e i suoi effetti nel processo criminale. Il caso toscano», *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento/Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient*, XXXIV, pp. 11-66.
- Edigati, Daniele (2011a), «La pace nel processo criminale. Il caso toscano in età moderna», in Broggio, Paolo - Paoli, Maria Pia (a c. di), *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, Roma, Viella, pp. 369-410.
- Edigati, Daniele (2011b), *Prima della 'Leopoldina': la giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo*, Napoli, Jovene Editore.
- Gennaioli, Riccardo (2010), *Pregio e bellezza. Cammei e intagli dei Medici*, Firenze, Sillabe.
- Longiano, Sebastiano Fausto da (1559), *Duello regolato alle leggi de l'honore... Ristampato con un discorso del medesimo quali sieno arme da Cavaliere e con due risposte l'una ad una scrittura consultata dal Muzio, l'altra ad un consiglio dell'Alciato giovane*, in Vinegia, appresso Rutilio Borgominiero da Trino, al segno di san Giorgio.
- Maffei, Scipione (1710), *Della Scienza chiamata cavalleresca libri tre*, Roma, presso Francesco Gonzaga in via Lata.
- Magni, Domenico (1663), *Euclide rinnovato ovvero Gl'antichi Elementi della geometria ridotti a maggior brevità e facilità In cui con nuovo e più sicuro modo si dimostra il trattato delle Proporzioni dal Sig. Gio. Alfonso Borelli Professore nelle Matematiche già nello studio di Messina & al presente in quello di Pisa Volgarizzato da Domenico Magni fiorentino, e dall'istesso Autore di nuovo rivisto e corretto*, in Bologna, appresso Gio. Battista Ferroni.
- Niccoli, Ottavia (2007), *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza.
- Osbat, Anna (1998), «'È il perdonar magnanima vendetta'. I pacificatori tra bene comune e amor di Dio», *Ricerche di storia sociale e religiosa*, 53, pp. 121-146.
- Paoli, Maria Pia (2011), «I Medici arbitri d'onore. Duelli, vertenze cavalleresche e 'paci aggiustate' negli antichi stati italiani (secoli XVI-XVIII)», in Broggio, Paolo - Paoli, Maria Pia (a c. di), *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, Roma, Viella, pp. 129-199.
- Paoli, Maria Pia (2015), «Peruzzi, Bindo Simone», *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 82, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, <[http://www.treccani.it/enciclopedia/bindo-simone-peruzzi_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/bindo-simone-peruzzi_(Dizionario-Biografico)/)> (ultimo accesso 24.11.2015).
- Pignatti, Franco (1995), «Fausto, Sebastiano», *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 45, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, pp. 394-398.
- Pompei, Alberto (1625), *Essame dell'honore cavalleresco ridotto alla conditione de' tempi presenti*, Venezia, s.e.
- Preti, Cesare (2007), «Marchetti Alessandro», *Dizionario Biografico degli Italiani*,

- vol. 69, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, p. 632.
- Timpanaro Morelli, Maria Augusta (1999), *Autori, stampatori, librai. Per una storia dell'editoria a Firenze nel secolo XVIII*, Firenze, Leo S. Olschki.
- Tommasi, Ranieri (1729), *Delle lodi dell'abate Pier Andrea Andreini nobile fiorentino accademico etrusco. Orazione funerale detta nell'Accademia Etrusca di Cortona il dì primo dicembre 1729*, in Firenze, appresso Piero Matini Stampatore arcivescovile.
- Toscano, Maria (2013), «Nelli Giovan Battista Clemente», *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 78, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, pp. 193-195.
- Verga, Marcello (1990), *Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè.
- Vimercate, Scipione [1561?], *Informatione de la causa fra Scipione Vimercato, e Lodouico Birago. Con la difesa de lo ill. sig. Francesco Bernardino Vimercato, contra le calonnie di Lod. Birago. Aggiuntoui un parere del fu duca d'Vrbino Francesco Maria dela parità, e disparità, del sangue, e del grado. E 9 dubbii del Fausto da Longiano tolti dal primo libro de i suoi pareri.*